

REP. N. 14651

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER L'INTERVENTO "RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DEI
PARCHI URBANI DELLA CITTÀ DI NAPOLI". LOTTO 1 : CUP: B44E20002030006. CIG:
8440426BDE.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di novembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" DPGRC n. 55 del 9/3/2021, e del nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0546182 del 4/11/2021) si sono costituiti:

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione",

nella persona dell'Ing. Negro Sergio, [REDACTED]
 il quale interviene al presente contratto in qualità di Dirigente Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di seguito denominato Ufficio Speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 025359 del 25/10/2021 ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

1) l'Associazione Temporanea di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato ATI, di cui è capogruppo e mandataria la Società RE.AM.s.r.l., nella persona del Sig. GENOVESE MICHELE, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante della Società, nato a Salerno il 17/08/1978, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Napoli, alla via Benedetto Brin interno D10 63;

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'ATI è stata costituita per atto pubblico, Repertorio n. 92943-Raccolta 26097, il 2 luglio 2021 dal Dott. Antonio Decimo, Notaio in S. Maria Capua Vetere, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, dalle seguenti Società:

- 1) Società RE.AM. s.r.l. (mandataria), con sede legale in Napoli, alla via Benedetto Brin. interno D10 63, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale, n. iscrizione registro delle imprese e partita iva n. 05659221211;
- 2) Società HORTIS s.r.l. (mandante), con sede legale in Roma, alla via Boezio 4/C, iscritta al Registro delle Imprese di Roma codice fiscale, n. iscrizione registro delle imprese e partita iva n. 03983550611.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del

21/10/2021 (documento n. T453355818), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società mandataria RE.AM s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/02/2007, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e partita iva n.05659221211, R.E.A. n. NA-767390;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 21/10/2021 (documento n. T 453356540), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società mandante HORTIS s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 25/06/2015, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e partita iva n. 03983550611, R.E.A. n. RM-1447070;

Verificato dall'Ufficio Speciale che per la Società mandataria RE.AM. s.r.l. è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita l'INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, al protocollo Banca DATI/ Nazionale Antimafia n.PR_NAUTG_ingresso__0106579_20210406 del 6/04/2021;

Verificato dall'Ufficio Speciale che per la Società mandante HORTIS s.r.l. è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita l'INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, al protocollo Banca DATI/ Nazionale Antimafia n.PR_RMUTG_ingresso 0126785_20210406 del 6/04/2021 ;

Verificato dall'Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di

divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale per la società mandataria RE.AM. s.r.l. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_28045557 del 5/10/2021 con scadenza il 2/02/2022, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL ;

Verificata dall'Ufficio Speciale per la società mandante HORTIS s.r.l. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_28136380 del 12/10/2021 con scadenza il 9/02/2022, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL;

Verificato che il Dirigente della UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica ed Ambientale dell'Ufficio Speciale ha attestato, con nota PG/2021/0468482 del 22/09/2021 che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza connessi sono pari a Euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con Delibera di Giunta Regionale (*di seguito per brevità DGR*) n. 544 del 5 novembre 2019, la Regione Campania ha preso atto del sostegno tecnico garantito dall'ANPAL Servizi s.p.a. ,società partecipata dall'ANPAL, Agenzia nazionale per le Politiche Attive del lavoro (*di seguito per brevità ANPAL Servizi*) per la definizione di progetti di pubblico interesse finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori precari e tra questi ultimi è previsto, tra l'altro, il programma di “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”;
- che in data 27 dicembre 2019, la Regione Campania, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto all'istituzione di una Cabina

di Regia, con il compito di disporre una strategia di interventi mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell'Unione europea. Nell'ambito di tale obiettivo è stato disposto un programma di intervento mirato alla "Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici" (*di seguito per brevità "Programma Parchi Urbani"*).

- che con DGR n. 257 del 26 maggio 2020, la Regione Campania, ha programmato, tra l'altro, nell'ambito del suddetto Programma Parchi Urbani, la realizzazione dell'intervento prioritario "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli", assegnando all'intervento in questione un importo di € 15.000.000,00 (quindici milioni);
- che in data 15/9/2020 (repertorio CO/2020/0000188), la Regione Campania – Ufficio Speciale "Grandi Opere, la Regione Campania – DG Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, il Comune di Napoli e l'ANPAL Servizi S.p.A., per la realizzazione dell'intervento "Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli", hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, in base al quale la Regione avrebbe espletato le attività di programmazione, progettazione, verifica, validazione dei progetti ed espletamento della procedura di gara, mentre il Comune di Napoli avrebbe gestito la fase di esecuzione contrattuale;
- che con Decreto Dirigenziale (*di seguito, per brevità DD*) n 393 del 17.09.2020 dell'Ufficio Speciale sono stati approvati i progetti da porre a base di gara e con DD n. 399 del 17/9/2020 del medesimo Ufficio sono stati approvati gli atti di gara;
- che con DD n. 421 del 30.09.2020 dell'Ufficio Speciale- UOD Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, è stata indetta, in esecuzione degli atti propedeutici, procedura di gara aperta, sopra soglia

comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi, forniture e lavori dell'intervento "Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della città di Napoli Lotto 1,2,3,4" - CUP: B44E20002030006;

- che con DD n. 353 del 23/12/2020 dell'Ufficio Speciale è stata nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 membri, di comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'Appalto;

- che con DD n. 54 del 22.02.2021 dell'Ufficio Speciale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra relativamente ai 4 lotti;

- che con nota prot. n. 258093/2021 del 12/5/2021, l'Ufficio Speciale ha notificato al Comune di Napoli, quanto al Lotto 3, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'ATI per un importo di € 2.197.582,64 (*duemilionicentonovantasettemilacinquecentottantadue/64*), oltre IVA;

- con addendum al Protocollo di Intesa del 15/9/2020, sottoscritto in data 21/6/2021, tra la Regione, il Comune di Napoli e l'ANPAL Servizi, la Regione, subentrando al Comune di Napoli, ha assunto la titolarità dell'intervento divenendo di conseguenza Soggetto Attuatore per la fase di esecuzione. fermo restando che nel predetto Addendum si stabilisce che “ *Il Comune di Napoli e/o per esso le rispettive Municipalità, individua, per ogni lotto, di concerto con l'Ufficio Speciale Grandi Opere, il DEC/DL (Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori), per la fase di esecuzione, nonché tutte le altre figure tecnico/amministrative previste dalla vigente normativa per la fase di esecuzione.* ” ;

- che con nota prot. n.04012663 del 30.07.2021 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto, i cui rilievi sono stati recepiti nella stesura definitiva del presente contratto;

- che con DD n. 12 del 05/10/2021, l'Ufficio Speciale ha approvato lo

schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, che anche se non formalmente allegata al presente contratto, costituisce insieme alle premesse parte integrante e sostanziale dello stesso, e precisamente:

- (a) elaborati progettuali redatti per ogni singolo parco compreso nell'intervento;
- (b) Capitolato tecnico generale di gara e Capitolato tecnico Prestazionale di gara con gli allegati allo stesso;
- (c) l'offerta tecnica dell'ATI;
- (d) Piano di Intervento dell'Appalto, in cui sono dettagliatamente indicate le forniture, i servizi e le lavorazioni offerte dall'ATI, in sede di partecipazione alla gara;
- (e) il Piano di Intervento dell'Appalto, redatto in conformità al Punto 3 del Capitolato Tecnico Prestazionale di gara.

Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell'Appalto, oggetto del presente contratto. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina, è conservata presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere, alla via S. Lucia, 81, Napoli. Per loro espressa e concorde volontà, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata al presente contratto, con la sola esclusione del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole contenute nello stesso contratto, che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra il Committente e l'ATI;
- dal Capitolato tecnico generale di gara e Capitolato tecnico prestazionale di gara, approvato unitamente alla documentazione di gara con DD n. 399 del 17/09/2020;
- dall'offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di gara, unitamente alla documentazione allegata alla stessa;
- dal Piano di Intervento dell'Appalto in cui sono elencate e descritte le forniture, i servizi e le lavorazioni che l'ATI ha presentato unitamente al cronoprogramma in sede di partecipazione alla gara, nonché dal Progetto di Assorbimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolamentato dal presente contratto;
- dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, "Norme in materia ambientale";
- dal D.M. (Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) del 13/12/2013 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di Ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio– aggiornamento 2013(Allegato 2);
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con DGR n. 3202 del 15/10/2007;
- dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro

le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in Legge 217 del 17/12/2010;
- dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, “Codice dei contratti pubblici”, nonché dai decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC, nonché dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- dalle vigenti disposizioni regionali in tema di utilizzo delle fonti di finanziamento, che cofinanziano l’Appalto, oggetto del presente contratto.

2.2 L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del presente contratto.

Art. 3 – CONSENSO e OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 La Regione affida all’ATI che accetta, l’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto bandito con DD n. 421 del 30/09/2020 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, che ha ad oggetto interventi di riqualificazione e manutenzione, igiene ambientale e messa in sicurezza delle aree a verde pubblico, nonché opere di manutenzione straordinaria di pavimentazioni, muretti, bauletti di coronamento, intonaci e rivestimenti, impianti di irrigazione, impianti di illuminazioni, secondo le specifiche riportate dal documento di progettazione dei seguenti Parchi/Aree verdi:

Lotto 1, Municipalità 1 - 4 – 6

- I. Giardini del Molosiglio
- II. Parco di Santa Maria della Fede
- III. Parco De Simone

IV. Parco di Villa Salvetti

V. Parco delle Repubbliche Marinare

3.2 L' ATI si obbliga, in particolare, secondo i termini, le modalità e le quantità definiti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, costituita dal Piano di Intervento dell'Appalto e dal Progetto di Assorbimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale;

3.3 L' ATI si obbliga, inoltre, a:

- a) realizzare tutte le attività propedeutiche all'Appalto di cui al presente contratto, nei termini e nelle modalità descritte nell'art. 2 del Capitolato Tecnico generale di gara, come recepite ed esplicitate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- b) eseguire servizi, forniture e lavori come descritti nei singoli progetti degli interventi indicati al precedente comma 3.1 del presente articolo e indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- c) definire e mantenere per tutta la durata del presente contratto, il modello organizzativo, secondo le specifiche di cui al Capitolato Tecnico generale di gara e indicati dalla Società nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.

3.4 L' ATI si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, nonché nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica, con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano di Intervento dell'Appalto, in cui sono elencate e descritte le forniture, i servizi e le lavorazioni che l' ATI ha presentato unitamente al cronoprogramma in sede di partecipazione alla gara e nel Progetto di Assorbimento, avente ad oggetto l'organizzazione delle maestranze per singolo intervento e la modalità di inserimento dei lavoratori inseriti con la clausola sociale.

Art. 4 – DESCRIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

4.1 L'ATI si obbliga all'esecuzione dei servizi, forniture e lavori secondo regola d'arte e con la massima diligenza. La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata al Direttore tecnico, responsabile della Commessa, che coordina e gestisce tutte le attività del presente contratto, nominato dall'operatore in fase di avvio dell'Appalto.

4.2 I singoli interventi da eseguire saranno disposti dall'ATI, mediante il suo personale direttivo, sulla base di quanto indicato nel Piano di Intervento dell'Appalto, secondo le specifiche di cui al precedente comma 2.1 del presente contratto.

Art. 5 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

5.1 La durata del presente contratto è stabilita complessivamente in **12 MESI**, naturali e consecutivi, la cui decorrenza è fissata a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto, al fine di consentire all'ATI la conclusione e la verifica delle attività propedeutiche di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico generale di gara.

5.2 Come stabilito nei documenti di gara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali nei limiti degli importi e della durata imposti dalla normativa di riferimento. La Regione esercita tale facoltà comunicandola all'ATI mediante comunicazione con posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, l'ATI non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti della Regione.

Art. 6 – OBBLIGAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 L'ATI si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti atte a garantire, in ossequio al D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'attività e l'incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose. In particolar modo è fatto obbligo all'ATI di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale e di cui all'Offerta tecnica presentata, includendo il personale impiegato con la clausola sociale.

6.2 Sono, inoltre, a carico dell'ATI, come specificato nel Capitolato tecnico generale di gara, le spese inerenti all'acquisto di tutti i prodotti di consumo quali semi, terriccio, concimi, insetticidi, fungicidi, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sono, altresì, a carico dell'ATI la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, di ogni materiale risultante dalle lavorazioni delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi oggetto degli interventi previsti nel presente contratto.

Art. 7 – OBBLIGAZIONI DELLE ALTRE PARTI

7.1 Il Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) del Lotto 1, nominato con disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 17 del 20/07/2021, consegna le aree oggetto dell'intervento, con le modalità stabilite nel Protocollo d'Intesa del 15/09/2020 e successivo Addendum del 21/06/2021.

7.2 La Regione conferma, in veste di soggetto istituzionale incaricato anche della Fase di esecuzione, il RUP ed il gruppo di supporto nominati con DD n. 158 del 25/03/2020, nonché si riserva la facoltà di nominare ulteriori figure tecniche previste dalla vigente normativa.

7.3 La Regione si riserva la facoltà di convocare la Cabina di Regia interistituzionale, istituita in data 27 dicembre 2019.

Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

8.1 La Regione si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua

discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

8.2 Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) accerti la mancata esecuzione di una lavorazione o di un servizio o di una fornitura oggetto del contratto, ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, oppure nel Piano di Intervento allegato all'offerta, ne dà comunicazione all'ATI mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. All'ATI saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il DEC invierà all'ATI ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

Art. 9 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

9.1 Il corrispettivo del servizio di cui al presente contratto è fissato in 2.197.582,64 (*duemilionicentonovantasettemilacinquecentottantadue/64*), oltre IVA,, comprensivo degli oneri aziendali della sicurezza pari ad € 81.967,22 (*ottantunomilanovecentosessantasette/22*), oltre IVA, come da provvedimento di aggiudicazione D.D. n. 54 del 22/02/2021 dell'Ufficio Speciale, con il quale l'ATI si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte;

9.2 L'importo contrattuale è erogato secondo quanto regolamentato dal Capitolato di Gara, tenendo conto della quota per l'assolvimento degli oneri stipendiali, che sarà liquidata mensilmente sotto forma di canone;

9.3 La Regione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'ATI previa verifica: **(a)** dell'avvenuta esecuzione delle attività propedeutiche, di cui al punto 2 del Capitolato Tecnico generale di gara, come recepite ed esplicitate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara (per la Fase di

avvio); **(b)** dell'avvenuta regolare esecuzione dei servizi, forniture e lavori, come certificate dal DEC (per la Fase esecutiva); **(c)** della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DURC); **(d)** della rendicontazione delle giornate di lavoro effettivamente prestate.

9.4 L'importo contrattuale, al netto degli oneri stipendiali di cui al punto 9.2, sarà liquidato secondo la cadenza appresso indicata:

10% dell'importo, a titolo di anticipazione, a seguito di stipula del Contratto, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge e verifica degli adempimenti amministrativi e propedeutici all'Avvio del Servizio, previsti dall'art. 2 del Capitolato di gara. Tale Anticipazione potrà essere estesa al 30% così come previsto dal Decreto Rilancio n.34/2020, previa presentazione della cauzione prevista ai sensi della normativa vigente. Tale anticipazione sarà detratta in pari aliquota (25% di quanto erogato in fase di anticipazione) per ciascuno dei pagamenti, di cui ai successivi punti I, II, III, IV, .

- I. 25% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- II. 25% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- III. 20% dell'importo, a seguito di rendicontazione con fatture quietanzate del 95% di quanto ricevuto fino a quel momento, previa presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- IV. il saldo finale, previa rendicontazione con fatture quietanzate del 100% di quanto ricevuto fino a quel momento, nonché documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura ed entro giorni 30 dalla

presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge.

9.5 Il termine entro cui saranno liquidate le prestazioni decorre dalla data di accettazione della fattura elettronica da parte dell'Ufficio Speciale.

9.6 Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in relazione alle vigenti procedure in tema di rendicontazione di progetti a valere sulla fonte finanziaria di riferimento.

9.7 La quota contrattuale destinata agli oneri stipendiali, per il personale inserito con la clausola sociale, sarà erogata all'ATI sotto forma di canone, su base mensile.

9.8 Gli oneri stipendiali, di cui al precedente comma 9.7, saranno soggetti ad adeguamento a seguito dell'aggiornamento delle tabelle di cui al C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Napoli.

9.9 La liquidazione delle fatture è subordinata all'apposizione del visto di regolarità del RUP, che attesta la completezza della documentazione presentata dall'ATI.

9.10 Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

Art. 10 –GARANZIA DEFINITIVA

10.1 La Regione dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto di Appalto, mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla società FINANZIARIA ROMANA, polizza n° 06/01/21/3082293 emessa in data 16/06/2021 per l'importo garantito di € 500.346,00, a favore della Giunta Regionale della Campania, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 103 del d. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;

10.2 La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'ATI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;

10.3 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione del contratto essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'ATI. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto;

10.4 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'ATI, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico dell'ATI.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 In tutti i casi di inadempimento da parte dell'ATI delle prestazioni scaturenti dal presente contratto e dai documenti di gara, il presente contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.2 La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'ATI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica

certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'ATI senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli altri organi competenti;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nell'esecuzione del servizio e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

11.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., costituiscono cause di risoluzione: a) il mancato rinnovo o reintegrazione delle polizze; b) grave ritardo nell'inizio del servizio (si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio); c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

11.4 In caso di risoluzione la Regione si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'ATI alle condizioni previste dalla normativa vigente.

11.5 È, altresì, in facoltà della Regione di risolvere il Contratto allorquando si verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'ATI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. In particolare, la risoluzione del Contratto è dovuta laddove nei confronti dell'ATI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La risoluzione, in questi casi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

11.6 Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'ATI al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto dell'ATI con riferimento alle norme a tutela della sicurezza, alle norme del Codice di Comportamento, al Dovero di Riservatezza, alla tutela dei dati personali.

11.7 Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Capitolato di Appalto.

Art. 12 – RECESSO

12.1 La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso l'ATI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

12.2 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'ATI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

12.3 In ciascuna delle contemplate ipotesi di recesso, l'ATI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

12.4 L'ATI nel caso di recesso, fermo restando il pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 – RITARDI NELLE PRESTAZIONI E PENALI

13.1 Le penali sono attivate sulla base di rilievo scritto del Direttore Esecuzione Contrattuale, allorquando vengano riscontrate non conformità nell'esecuzione. Sono comminate sul primo pagamento utile da corrispondere all'ATI.

13.2 L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto di IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguenze di legge in relazione all'escussione della fideiussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dalla Regione;

13.3 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa di ritardi;

13.4 Resta inteso che sono in capo all'ATI tutti gli oneri per il risarcimento dei danni personali e/o materiali che per dolo o colpa dovesse causare alla Regione durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

13.5 Le non conformità che possono comportare l'applicazione di penali sono di due tipi: **a)** mancata o ritardata esecuzione delle attività oggetto di affidamento; **b)** imperfetta esecuzione delle medesime e/o delle prescrizioni

contenute nel complesso della documentazione di gara e/o dell'offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di partecipazione alla gara.

13.6 Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente punto **a)**, il DEC, accertata la mancata esecuzione di un servizio, fornitura o lavoro, oggetto dell'appalto in questione, ne darà comunicazione all'ATI mediante contestazione scritta trasmessa a mezzo pec, emettendo contestualmente un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire quanto omesso. Trascorso infruttuosamente questo termine senza che l'ATI abbia ottemperato all'ordine di servizio, oppure sia stato in grado di dimostrare l'esistenza a monte di una o più cause di forza maggiore che gli abbia impedito o gli impedisca di eseguire l'esecuzione di cui all'accertamento, la Regione comminerà all'ATI, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza (di cui all'ordine di servizio), una penale giornaliera pari allo 0,2 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di 8 (otto) giorni..

13.7 Nel caso di ulteriore protrarsi del ritardo, la penale giornaliera diventa dello 0,5 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di ulteriori 8 (otto) giorni).

13.8 Nel caso in cui il ritardo si prolunghi oltre il sedicesimo giorno naturale e consecutivo della scadenza fissata dalla Regione nell'ordine di servizio, la penale giornaliera diventa pari all'1 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al sedicesimo giorno dalla scadenza fissata dalla Regione nell'ordine di servizio.. Trascorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dalla data di contestazione scritta, la Regione provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed incamererà la fideiussione

definitiva.

13.9 Nel caso in cui si riscontrino, a carico dell'ATI, l'imperfetta esecuzione delle medesime e/o delle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e/o dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara (ipotesi di cui alla lett. b) di cui sopra), saranno applicate le penali come di seguito descritte:

- a) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se l'esecuzione viene effettuata con squadre difformi da quanto previsto nel Capitolato generale, dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;
- b) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, se venga accertata la mancata osservanza degli obblighi per la sicurezza;
- c) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di inosservanza, se venga accertata la mancata osservanza delle norme ambientali;
- d) **1 per mille (0,1%)** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni caso di difformità riscontrato, accertata dal DEC rispetto all'esecuzione delle lavorazioni non conformi a quanto previsto nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica.

13.10 L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del RUP all'ATI, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento;

L'ATI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione;

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate all'ATI le penali come sopra indicate;

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla

Regione.

Art. 14 – CLAUSOLA DI MANLEVA E COPERTURA

ASSICURATIVA

14.1 L' ATI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori a vario titolo e i materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente contratto e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

14.2 L'Ufficio Speciale dà atto che l' ATI si obbliga a presentare la polizza CAR prevista dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L'Ufficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare l'esattezza e la completezza della costituzione della predetta polizza riservandosi di richiedere integrazioni/modifiche.

Art. 15 - CESSIONE DEI CREDITI.

15.1 Per la disciplina relativa alla cessione dei crediti, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Tecnico Generale di gara, approvato con DD n. 399 del 17.09.2020 dell'Ufficio Speciale.

Art. 16 – OBBLIGHI SOCIALI

16.1 L' ATI si obbliga ad ottemperare a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

16.2 L' ATI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti del proprio organico e quelli inseriti con la Clausola Sociale, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti,

applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

17.1 La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'ATI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato;

17.2 La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale dell'Ufficio Speciale e verrà esercitata con l'ausilio del RUP, del DEC e delle altre figure tecniche previste dalla normativa vigente e necessarie all'esecuzione contrattuale.

Art. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

18.1 I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto attiene alle attività di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).

18.2 L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

18.3 L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione delle Società costituenti a

gare e appalti.

Art. 19 – OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

19.1 In riferimento al Protocollo di legalità, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 05/10/2007, l'ATI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

19.2 L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

20.1 L'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

20.2 L'ATI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.3 L'Ufficio Speciale attesta che l'ATI ha comunicato gli elementi identificativi del conto corrente dedicato e della persona delegata ad operare sul medesimo.

20.4 L'ATI si obbliga, altresì a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 21 – CODICE DEL COMPORTAMENTO

21.1 L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento

dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

23.1 Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione all'ATI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di ATI e le categorie di interessi, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

24.1 In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'ATI dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

dell'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

25.2 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

25.1 Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **progettazione@pec.regione.campania.it**

2) ATI: **verdegolfo@legalmail.it**

Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

26.1 Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

26.2 Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di

contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale”.

26.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisette pagine, di cui ventisei per intero e l’ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).